

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 18

Osservatorio regionale del trasporto integrato(1)(2)(3)

Al fine di assicurare il necessario supporto scientifico all' Amministrazione regionale in tutte le attività connesse con i problemi dei trasporti di persone e di merci, è costituito, presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un organismo denominato Osservatorio regionale del trasporto integrato.

L' Osservatorio regionale del trasporto integrato, in particolare:

- a)** esprime parere in sede di formazione e gestione del piano regionale integrato dei trasporti;
- b)** fornisce consulenza agli uffici della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali in sede di raccolta, rilevazione ed elaborazione di dati ed informazioni finalizzati alla formazione dei piani regionali di intervento nel settore dei trasporti;
- c)** elabora proposte per la formulazione di programmi di coordinamento ed integrazione fra i diversi modi di trasporto;
- d)** promuove iniziative intese a migliorare la qualità, l' efficienza, l' economicità dei mezzi e dei servizi di trasporto ed a garantire la competitività tariffaria;
- e)** formula proposte sui problemi relativi alla sicurezza, alla eliminazione delle barriere architettoniche ed all' adattamento dei mezzi di trasporto per persone portatrici di handicap.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

2 L' Osservatorio regionale del trasporto integrato, istituito con il presente articolo, e'

soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.